



Liceo delle Scienze
Umane
Liceo Economico Sociale
Liceo Linguistico
Liceo Musicale
C. POERIO



Approvato con delibera n. 15 del Collegio Docenti del 14/10/2025 e delibera n.92 del Consiglio d'Istituto del 26/11/2025

PREMESSA

L'Istituzione Scolastica, nell'esercizio della propria **autonomia didattica e organizzativa**, sancita dal D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, e successive modificazioni, riconosce e valorizza i percorsi di eccellenza e le vocazioni specifiche degli studenti.

Si prende atto della esigenza di conciliare il **diritto all'istruzione** e il regolare adempimento dell'obbligo scolastico con l'avvio precoce di percorsi formativi di elevata specializzazione, quali quelli offerti dalle Istituzioni di **Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM)**, ai sensi della Legge 21 dicembre 1999, n. 508.

Tali percorsi AFAM, paralleli all'istruzione secondaria, si configurano come un'esperienza formativa rilevante, di **pari dignità e impegno** rispetto all'ordinario percorso scolastico.

Al fine di prevenire l'eccessivo aggravio di impegni e di evitare potenziali conflitti tra gli orari di frequenza dei due sistemi, si rende necessario adottare misure di **flessibilità e razionalizzazione** che consentano allo Studente Accademico di adempiere a entrambi i percorsi formativi senza pregiudizio per la validità dell'anno scolastico.

In virtù di quanto esposto, e nel rispetto dei principi di **promozione del merito** e di **personalizzazione dei piani di studio**, si istituisce e disciplina lo **Status di Studente Accademico**, prevedendo **misure derogatorie e compensative**, quali l'esonero dalla frequenza delle lezioni e il non computo delle assenze fino a un limite massimo prefissato, a condizione che l'attività AFAM sia debitamente documentata.

Il presente Regolamento è, pertanto, emanato al fine di dare certezza giuridica alle predette misure e di stabilire le procedure amministrative necessarie per il corretto riconoscimento e mantenimento dello Status di Studente Accademico.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO STATUS DI STUDENTE ACCADEMICO

Articolo 1 - Oggetto e Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina lo **Status di Studente Accademico** nell'ambito dell'Istituzione Scolastica, in armonia con le disposizioni vigenti in materia di autonomia scolastica e di diritto allo studio.
2. Lo Status di Studente Accademico è riconosciuto all'alunno regolarmente iscritto e frequentante i corsi curriculari dell'Istituzione Scolastica che, in via parallela e contestuale, risulta iscritto e frequentante corsi di studio (avanzati) presso Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (**AFAM**), ai sensi del relativo ordinamento.
3. La finalità è quella di conciliare il percorso di istruzione secondaria con l'impegno formativo specialistico AFAM, garantendo il diritto alla frequenza di entrambi i percorsi e la flessibilità organizzativa necessaria.

Articolo 2 - Procedura di Richiesta e Riconoscimento dello Status

1. L'istanza per il riconoscimento dello Status di Studente Accademico deve essere presentata alla **Segreteria Didattica** dell'Istituto.
2. Per gli studenti **minorenni**, l'istanza è presentata dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale. Per gli studenti **maggioresnni**, l'istanza è presentata personalmente dall'interessato.
3. La richiesta deve essere formulata utilizzando l'apposita **modulistica** resa disponibile e scaricabile dal sito web istituzionale della scuola.
4. All'istanza deve essere allegata idonea **documentazione probatoria** dell'iscrizione e della frequenza ai corsi AFAM per l'anno accademico in corso.
5. La Segreteria Didattica provvede all'acquisizione e all'istruttoria dell'istanza e, in caso di esito positivo, ne dispone l'**annotazione** formale nel **Registro Elettronico (RE)** dello studente. Il riconoscimento ha validità per l'intero percorso di studi

Articolo 3 - Esonero e Non Computo delle Assenze per Sovrapposizione Oraria

1. Allo Studente Accademico è concesso l'esonero dalla frequenza delle lezioni curricolari scolastiche in caso di **sovrapposizione oraria** documentata tra l'orario delle lezioni scolastiche e l'orario di frequenza dei corsi AFAM.
2. Le ore di assenza dovute alla sovrapposizione di cui al comma 1 **non sono computate** ai fini del calcolo del monte ore massimo annuale di assenze consentito per la validità dell'anno scolastico, purché il numero di ore oggetto di non computo non sia superiore, nel corso dell'anno scolastico, a **dieci (10)** ore complessive.
3. Lo Studente Accademico è tenuto a comunicare preventivamente alla Segreteria Didattica e ai docenti interessati il calendario e l'orario delle attività AFAM che comportano l'esonero.

Articolo 4 - Esonero e Non Computo delle Assenze per Sostenimento di Esami

1. Allo Studente Accademico è altresì concesso l'esonero dalla frequenza delle lezioni curricolari in caso di **sostenimento di esami** relativi ai corsi AFAM, qualora l'orario dell'esame coincida con l'orario delle lezioni scolastiche.
2. L'assenza per il giorno (o le ore) dedicato al sostenimento dell'esame AFAM, debitamente documentata, **non è computata** ai fini del calcolo del monte ore massimo annuale di assenze per la validità dell'anno scolastico.
3. La richiesta di esonero deve essere comunicata preventivamente alla Segreteria Didattica e ai docenti interessati mediante compilazione del modello scaricabile dal sito web della scuola.
4. La documentazione di cui al comma 2 deve essere presentata **entro e non oltre cinque (5) giorni lavorativi** dall'assenza per la quale si richiede il non computo

Articolo 5 - Obblighi di Documentazione della Frequenza e dell'Esame

1. Al fine di ottenere il non computo delle assenze, sia per sovrapposizione oraria (Art. 3) sia per sostenimento di esami (Art. 4), lo Studente Accademico maggiorenne, o il genitore/tutore in caso di studente minorenni, è tenuto a produrre e consegnare alla Segreteria Didattica idonea **certificazione attestante la presenza** ai corsi AFAM o all'esame.
2. Tale certificazione deve consistere in:
 - o **Stampa dal Registro Elettronico delle presenze AFAM** relativa alle ore di assenza scolastica;
 - o **Stampa del Libretto Universitario Elettronico AFAM** o altro documento ufficiale equipollente che attesti l'avvenuto esame.

Articolo 6 - Obblighi di Comunicazione e Decadenza dello Status

1. I soggetti esercenti la responsabilità genitoriale per gli studenti minorenni, ovvero lo Studente Accademico **maggiorenne**, hanno l'obbligo di **comunicare tempestivamente** e per iscritto alla

Segreteria Didattica dell'Istituzione Scolastica l'eventuale **interruzione o l'abbandono** del percorso di studi presso l'Istituzione AFAM.

2. La mancata o incompleta frequenza, l'interruzione o l'abbandono del percorso di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (**AFAM**) comporta l'immediata **decadenza** dallo **Status di Studente Accademico** e la conseguente perdita di tutti i benefici e le agevolazioni previste dal presente Regolamento.
3. A seguito della decadenza, le assenze maturate saranno computate secondo le ordinarie disposizioni vigenti in materia di validità dell'anno scolastico.

La presente disciplina è parte integrante del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e ha effetto a partire dalla sua approvazione da parte degli Organi Collegiali competenti, con efficacia retroattiva dall'inizio dell'anno scolastico 2025/2026

Disciplina riguardante la partecipazione a Concorsi e Masterclass riservata agli Studenti del Liceo Musicale

Esonero dalle Lezioni e Non Computo di Assenze per Concorsi e Masterclass

****In considerazione del valore di titolo artistico professionale valido ai fini dell'attribuzione di punteggio nelle graduatorie per l'insegnamento dello strumento musicale,** agli alunni del **Liceo Musicale** che partecipano a **Concorsi e Masterclass** esterne, su specifica richiesta del docente di riferimento di Strumento musicale e dei genitori/tutori esercenti la responsabilità genitoriale dell'alunno minorenni o dello studente maggiorenne, **può essere concesso:***

1. **Esonero dalle lezioni curricolari** per i giorni strettamente necessari alla partecipazione.
2. **Il non computo delle assenze** relative a tali giornate ai fini della validità dell'anno scolastico.

L'esonero e il non computo delle assenze sono limitati a un **massimo di 3 giorni complessivi per anno scolastico** per ciascun alunno.

La richiesta deve essere formulata utilizzando l'apposita **modulistica** resa disponibile e scaricabile dal sito web istituzionale della scuola. Al rientro, l'alunno è tenuto a presentare una certificazione di effettiva partecipazione rilasciata dall'ente organizzatore.

La presente disciplina è parte integrante del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e ha effetto a partire dalla sua approvazione da parte degli Organi Collegiali competenti, con efficacia retroattiva dall'inizio dell'anno scolastico 2025/2026

****integrazione proposta e approvata dal Collegio dei docenti nella seduta del 14/10/2025***